

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 10 marzo 2005, n. 1706

Ai fini della validità delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti è sufficiente la sola presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire e non anche la sottoscrizione del relativo verbale da parte di tutti i soggetti intervenuti.

Omissis.

2.- In particolare, deducono innanzitutto i ricorrenti che dall'esame del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (mod. 366/AR) emergerebbe che lo stesso non risulterebbe né firmato in ciascun foglio, né sottoscritto dalla maggioranza di coloro avente titolo per intervenire, poiché tale atto risulterebbe firmato in ciascun foglio e sottoscritto soltanto dai Presidenti delle Sezioni 1[^], 3[^], 5[^] e 6[^], e cioè da quattro degli otto soggetti legittimati. Ciò, secondo i ricorrenti, costituirebbe una violazione dell'art. 67 del D.P.R. 570/60 che prevede che per la validità delle anzidette operazioni occorre la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire, tenuto conto che nel Comune di ... si vota in otto Sezioni elettorali sicché avrebbero dovuto firmare, ai fini del conseguimento della citata maggioranza e quindi della validità del verbale, cinque Presidenti di Sezione e non quattro come in effetti sarebbe avvenuto.

La censura non può essere condivisa.

Infatti, se è vero che il citato art. 67 del D.P.R. n. 570/60 prevede testualmente (primo comma) che il Presidente dell'Ufficio del Prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i Presidenti delle altre Sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie Sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell'art. 75, ma è altrettanto certo, però, che al terzo comma lo stesso art. 67 (norma che qui interessa maggiormente) stabilisce che per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Ora, nella fattispecie, nel suddetto verbale, come peraltro è stato accertato anche dal funzionario incaricato, risulta registrata la presenza di cinque degli otto Presidenti di Sezione.

Ciò è da ritenersi sufficiente a rendere valido l'atto in questione.

Infatti, non v'è dubbio che ai sensi del richiamato terzo comma dell'art. 67 cit. per la validità delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti sia sufficiente la sola presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire e non sia necessaria anche la sottoscrizione del relativo Verbale da parte di tutti i soggetti intervenuti, ancorché nel senso che detta presenza sia accertata soltanto mediante la sottoscrizione degli stessi, come invece sostengono i ricorrenti.

Peraltro, come ha rilevato la difesa del controinteressato ... (anche se la circostanza non è stata evidenziata dal funzionario prefettizio, ma essa è rilevabile dalla copia allegata dallo stesso funzionario), il verbale in questione risulta sottoscritto (cfr. pag. 79) da n. 6 soggetti di cui uno quale Presidente della Prima Sezione, quattro quali Presidenti delle altre Sezioni ed uno quale Segretario dell'Adunanza; firme che corrispondono ai soggetti riportati nel paragrafo 1 del medesimo verbale (Presidenti delle Sezioni 1[^], 5[^], 3[^], 4[^] e 6[^], oltre il Segretario).

Omissis.